

Allegato

Testo del decreto-legge (DECRETO UCRAINA) 21 marzo 2022, n. 21, (G.U. 21 marzo 2022, n. 67), coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. 20 maggio 2022, n. 117), recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina».

come modificato dall'art. 9 comma 2 bis del Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26, pubblicato in G.U.R.I. 28 febbraio 2026, n. 49.

Art. 10 septies - Misure a sostegno dell'edilizia privata

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, **sono prorogati di ~~30 mesi~~ 48 mesi:**

a) i **termini di inizio e di ultimazione dei lavori**, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai **permessi di costruire rilasciati o formati fino al ~~30 giugno 2024~~, 31 dicembre 2025** purché i suddetti termini **non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere** della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai **termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)**, nonché delle **autorizzazioni paesaggistiche** e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) il termine di **validità nonché i termini di inizio e fine lavori** previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, **formati fino al ~~30 giugno 2024~~ 31 dicembre 2025 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio**, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.